

# TROYSI

---

## STUDIO LEGALE

### RIFORMA DEL TITOLO ESECUTIVO NON DEFINITIVO E RESTITUTIO IN INTEGRUM

Lo **Studio Legale Troysi, con l'Avv. Francesco Troysi, e lo Studio Legale Bonasia, con l'Avv. Nicola Bonasia** hanno ottenuto una importante pronuncia dalla Corte di Legittimità in materia di *restitutio in integrum* ed, in particolare, in materia di pagamento degli interessi da parte dell'*accipiens* in favore del *solvens*, che ha effettuato un pagamento in virtù di un titolo esecutivo non definitivo poi riformato o annullato.

La vicenda trae origine da un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ottenuto dall'istituto bancario in danno di una società correntista per un saldo negativo riveniente da addebiti per interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto, interessi ultralegali non dovuti.

Il decreto ingiuntivo veniva reso provvisoriamente esecutivo dal Giudice dell'opposizione nel 2002 e, pertanto, la società correntista opponente corrispondeva all'esito di una procedura esecutiva presso terzi l'importo di cui al decreto ingiuntivo, oltre alle spese e competenze liquidate in monitorio, oltre alle spese di procedura esecutiva.

Il medesimo Giudice nel 2014, con propria sentenza, resa in seno al giudizio di opposizione, revocava quel decreto ingiuntivo ordinando la **“la restituzione delle somme corrisposte dal correntista in favore della banca opposta in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto”**.

Il Giudice dell'opposizione in parte motiva richiamava i principi affermati dalla Corte di Legittimità in materia di *restitutio in integrum*, di cui alla Cass. Civ. n. 6098/2006 secondo cui **“la domanda di ripetizione delle somme da corrispondersi in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto deve ritenersi implicitamente contenuta nell'istanza di revoca del decreto stesso, senza necessità di esplicita richiesta della parte, atteso che l'azione di restituzione non si inquadra nella *condictio indebiti*, sia perché si ricollega ad **una specifica ed autonoma esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale antecedente**, sia perché in tal caso (come in quello di ripetizione di somme pagate in esecuzione di una sentenza di appello, o di una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, riformata in appello) il comportamento dell'*accipiens* non si presta a valutazioni di buona fede o mala fede, ai sensi dell'art. 2033 c.c., non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo della provvisorietà dei suoi effetti”**.

Via della Rep. Italiana n. 115 – 70032 Bitonto (BA)

Tel. 0808962310 – fax 0802220273

Email francescotroysi@troysistudiolegale.it

Pec troysi.francesco@avvocatibari.legalmail.it

# TROYSI

---

## STUDIO LEGALE

Inquadrando, così, in pieno quello che sarebbe dovuto essere l'obbligo restitutorio in capo all'istituto di credito soccombente, ossia sorte capitale e spese corrisposte, oltre interessi legali maturati *medio tempore*.

L'istituto di credito, invece, provvedeva al pagamento delle sole somme percepite nel 2002 in virtù di quel titolo esecutivo revocato, senza corrispondere anche gli interessi maturati *medio tempore*, sicchè si instaurava un giudizio di opposizione a precetto, introdotto dall'istituto di credito, avente ad oggetto proprio la debenza o meno degli interessi maturati sulle somme da restituire, atteso che, secondo la banca la mancanza di pronuncia, in quella sentenza prevedente la revoca del titolo esecutivo, di una condanna di pagamento degli interessi, non avrebbe permesso di poter richiedere *in executivis* anche tali somme.

Il giudizio di opposizione vedeva soccombente la correntista in primo grado, ove il Giudice aderiva pedissequamente a quanto dedotto dall'istituto bancario.

In appello l'impugnazione della sentenza del Giudice di prime cure proposta dalla correntista veniva addirittura dichiarata inammissibile con ordinanza ex art. 348-bis cpc.

Sicchè ne è derivato il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, la quale con sentenza n. 34011/2021 del 12.11.2021 ha accolto la proposta impugnazione cassando con rinvio la sentenza resa dal Giudice di primo grado.

L'indicata pronuncia della Corte di legittimità potrebbe essere così massimata:

*« ... il titolo restitutorio, dovendo tendere ad una integrale restituzione del soggetto nella situazione quo ante, **comprende ex lege, senza bisogno di una specifica domanda ed a prescindere anche da una espressa menzione di essi nel dispositivo, il diritto del solvens di recuperare anche gli interessi legali sulla somma della quale si è privato sulla base di un titolo caducato, dei quali non ha potuto godere. Quindi, se anche nella sentenza che accerta il diritto del solvens alla restituzione di quanto pagato con una determinata decorrenza, non si dice nulla in ordine agli interessi legali, gli stessi sono dovuti implicitamente, perché il titolo discende direttamente dalla legge in favore di chi sia stato accertato come avente diritto alla restituzione (purchè la domanda volta ad ottenere la restituzione nella situazione precedente sia stata formulata), in quanto la domanda restitutoria implica l'integrale restituzione nella situazione precedente al pagamento.***

*... E tuttavia, **poiché il diritto alla restituzione degli interessi è un effetto legale***

Via della Rep. Italiana n. 115 – 70032 Bitonto (BA)

Tel. 0808962310 – fax 0802220273

Email francescotroysi@troysistudiolegale.it

Pec troysi.francesco@avvocatibari.legalmail.it

# TROYSI

---

## STUDIO LEGALE

***dell'obbligo restitutorio, deve ritenersi che, ove la sentenza di condanna sulla base della quale sia stato effettuato il pagamento sia stata posta nel nulla, e ove sia stata chiesta la condanna dell'accipiens alla restituzione, sulla somma da restituire siano dovuti, anche in mancanza di specifica domanda relativa agli interessi, gli interessi legali dal giorno dell'avvenuto pagamento, ex art. 1282 c.c.***»

Via della Rep. Italiana n. 115 – 70032 Bitonto (BA)  
Tel. 0808962310 – fax 0802220273  
Email francescotroysi@troysistudiolegale.it  
Pec troysi.francesco@avvocatibari.legalmail.it